

Sentenza n. 685/2023 pubbl. il 07/03/2023

RG n.

Repert. n.

del 07/03/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dr. Mariateresa Vitiello,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta a ruolo al n. R.G. promossa da:

[redacted], rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] e presso il
cui studio in [redacted] è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti

ATTRICE-OPPONENTE

CONTRO

[redacted] S.r.l., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
[redacted] con studio in [redacted] via [redacted] giusta procura
alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in [redacted]

CONVENUTA-OPPOSTA

Oggetto: opposizione a D.I.

Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti

CONCLUSIONI

DI PARTE ATTRICE-OPPONENTE

Come da note depositate per l'udienza dell'8/11/2022

DI PARTE CONVENUTA-OPPOSTA

Come da note depositate per l'udienza dell'8/11/2022

pagina 1 di 4

Firmato Da: VITIELLO MARIATERESA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 283085be63d398ada534cf437cf0224f



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato [] proponeva opposizione avverso il D.I. n. n. []/ (R.G.) emesso dal Tribunale di Firenze con il quale, su istanza della [] srl si ingiungeva il pagamento della somma di euro 5.422,86, oltre interessi e spese della procedura, quale residuo importo dalla stessa asseritamente dovuto in base al contratto di finanziamento n. [].

L'attrice chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: *“in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte opposta; nel merito dichiarare infondata la domanda di parte opposta come formulata nel ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto non provata in fatto ed in diritto, con ogni pregiudizievole conseguenza in capo all'opposta, anche di eventuale ripetizione delle somme in eccesso corrisposte per i motivi di cui in parte espositiva; in denegata ipotesi accertare la minor somma dovuta dall'odierna opponente, per i motivi di cui in parte espositiva; in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. (RG) concesso dal Tribunale di Firenze in data 06.08.2019. Con vittoria di spese di lite”.*

L'opponente eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva di [] srl in quanto il credito sarebbe stato inizialmente detenuto da [] it s.p.a., da questa sarebbe stato passato a [] s.p.a. e da questa ceduto a [] s.r.l., senza alcuna prova dei passaggi.

In ogni caso deduceva di ricordarsi unicamente di aver attivato una quindici anni or sono, una carta di credito revolving denominata “[] con possibilità di utilizzo di una somma di denaro (plafond) da restituire ratealmente con applicazione di interessi passivi, che il credito vantato da [] s.r.l. risultava tutt'altro che certo negli importi, sia per quanto riguarda la misura del capitale che per quanto riguarda quella degli interessi applicati, delle spese e competenze vantate.

Costituitasi in giudizio, [] srl contestava le eccezioni avversarie, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.

All'udienza del 14/7/2021, rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del D.I. opposto e, rientrando la materia tra quelle per cui è previsto lo svolgimento della mediazione, le parti venivano invitate all'attivazione della stessa.

La mediazione aveva esito negativo e, non essendo necessario l'espletamento di istruttoria, all'udienza dell'8/11/2022 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in



detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

In particolare, con riguardo al tipo di prova che debba essere fornita dal cessionario nel caso di assoluta genericità della ricognizione dei crediti oggetto di cessione così come risultanti dalla Gazzetta Ufficiale, il Tribunale citato ha ritenuto necessari i seguenti requisiti ai fini di dimostrare la legittimazione attiva del cessionario: la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che è il presupposto di efficacia della cessione in blocco in relazione ai rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti e la prova dell'inclusione del singolo credito in caso di contestazione.

E la prova in questione deve essere assolta con la produzione del contratto di cessione corredato dai rispettivi elenchi dei crediti ceduti.

Nel caso che ci occupa [] ha allegato unicamente il contratto di cessione da [] e null'altro sulla cessione dello specifico credito della [] se non un generico estratto conto della posizione della stessa, che non può ritenersi elemento sufficiente al fine di provare quanto sopra detto.

La questione esaminata deve ritenersi assorbente rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, accoglie l'opposizione proposta da [] [] e, per l'effetto, revoca il D.I. n. [] (R.G.) emesso dal Tribunale di Firenze.

Condanna l'opposta [] alla rifusione in favore dell'attrice [] [] delle competenze e spese del presente giudizio che liquida, tenuto conto del valore della causa che è più prossimo allo scaglione di euro 1.101-5.201, in complessivi euro oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre spese vive per euro 118,50 e oltre IVA e CAP se e nella misura dovuti per legge.

Così deciso in Firenze, il 6/3/2023

Il Giudice

Dr. Mariateresa Vitiello

